



Accordo di riservatezza

tra

l'Università degli Studi di Udine, Codice Fiscale 80014550307, Partita IVA 01071600306, con sede legale in via Palladio 8, 33100 Udine, rappresentata nel presente atto dal prof., Direttore del Dipartimento, domiciliato per la sua funzione presso la sede operativa sita in (di seguito l'Università)

e

XXXX, Codice Fiscale, con sede legale in, rappresentata nel presente atto danato/a a il (di seguito XXXX)

premesso che:

- l'Università, nel perseguire i propri scopi istituzionali, promuove lo sviluppo e il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca e la collaborazione scientifica e culturale. Per realizzare i propri obiettivi, l'Università sviluppa la ricerca, di base e applicata, promuove il trasferimento tecnologico e la divulgazione scientifica;
- le parti hanno intenzione di esplorare opportunità di interesse comune nell'ambito dell'attività di ricerca nel settore del in vista di una collaborazione da svolgersi all'interno dei laboratori di Uniud Lab Village;
- nell'ambito di tale collaborazione ciascuna parte potrà venire a conoscenza di informazioni e dati di natura tecnica, industriale e commerciale, inclusi *know-how* e segreti industriali, appartenenti all'altra parte;
- l'Università detiene un consolidato *know-how*, conduce ricerche che portano alla brevettazione dei risultati, detiene informazioni rilasciate da propri partner che costituiscono informazioni riservate e segreti commerciali e per le quali ha a sua volta sottoscritto accordi di riservatezza;
- XXXX è consapevole che l'Università svolge attività di ricerca anche nei propri laboratori e in laboratori che l'Università condivide con imprese terze, nell'ambito di Uniud Lab Village;
- è necessario addivenire a un accordo di riservatezza al fine di tutelare le informazioni riservate a garanzia dei risultati, della loro originalità, della loro eventuale brevettabilità nonché a garanzia del *know-how* delle parti e delle informazioni riservate e dei segreti commerciali dei *partner* ospitati nei laboratori dell'Università;

Si conviene quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui le parti sono tenute rispetto alle informazioni riservate oggetto di scambio tra loro o di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività da svolgersi presso i laboratori di Uniud Lab Village.

Le informazioni riservate sono divulgate esclusivamente in relazione allo scopo sopra descritto. È esclusa qualsivoglia pretesa o diritto rispetto alle informazioni riservate di proprietà dell'altra parte.



Art. 3 – Informazioni riservate

Per informazioni riservate si intende ogni informazione, dato, conoscenza, ritrovato, *know how* e in genere qualsiasi notizia di matura tecnica, economica, commerciale o amministrativa, forniti da una parte all'altra, direttamente o indirettamente, in forma scritta, orale o tramite l'osservazione di oggetti tangibili (includendo senza limitazioni documenti, prototipi, esempi, schemi e risorse tecniche) e classificate espressamente come riservate.

Ai fini del presente accordo sono considerate altresì informazioni riservate le informazioni delle quali XXXX venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma all'interno dei laboratori di Uniud Lab Village, indipendentemente dalla loro classificazione come riservate.

Non costituiscono informazioni riservate le informazioni che

- erano precedentemente conosciute e di pubblico dominio o che lo diventino successivamente non a causa della parte ricevente;
- erano già precedentemente in possesso della parte ricevente, come documentalmente dimostrato;
- sono richieste dalla legge o dall'autorità giudiziaria alla parte ricevente, nel qual caso quest'ultima deve tempestivamente avvisare per iscritto l'altra parte prima di tale divulgazione e assisterla per proteggere le informazioni dalla pubblica diffusione;
- sono oggetto di preventiva scritta autorizzazione alla divulgazione dalla parte che le ha trasmesse.

Art. 4 – Obblighi della parte ricevente

Ciascuna parte si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate ricevute dall'altra parte nell'ambito del presente accordo. In particolare, ciascuna parte si impegna:

- a) a considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate;
- b) ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni e a osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali;
- c) a far rispettare il presente accordo ai dipendenti e ai collaboratori che dovessero venire in contatto con le informazioni riservate;
- d) a riconsegnare alla scadenza del presente accordo gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualsiasi supporto creati, che contengano o si riferiscano alle informazioni riservate e a non trattenere copia, sotto qualsiasi forma, di tale documentazione.

Ciascuna parte non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte delle informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse e/o acquisite, senza lo specifico consenso scritto della parte proprietaria di dette informazioni.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo di riservatezza entra in vigore con la sua sottoscrizione, avrà una durata di anni. Le obbligazioni di cui all'art. 4, lett. a) e b) del presente accordo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni dalla data di scadenza.

Art. 6 – Clausola di responsabilità



Le Parti non forniscono alcuna garanzia reciproca per la completezza delle informazioni riservate divulgate tra loro né garantiscono l' idoneità delle informazioni per uno scopo specifico.

Nel caso siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo e la violazione sia imputabile alla parte ricevente, essa sarà tenuta a risarcire il danno subito dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.

Art. 7 – Legge applicabile e foro competente

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione e interpretazione del presente accordo qualora non venisse definita in via amichevole sarà rimessa in via esclusiva alla competenza del foro di Udine.

Udine,

Università degli studi di Udine

Il prof. (Nome Cognome)

(Nome Cognome)
